

BOZZA 18.09.2015



Provincia di Alessandria
UFFICIO TECNICO
DIREZIONE VIABILITA'

Comune

CONVENZIONE TIPO

tra

LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

e

IL COMUNE

***per la gestione associata della manutenzione ordinaria su
alcuni tratti di strade provinciali***

BOZZA 18.09.2015

Il giorno ... del mese di..... dell'anno

FRA

la Provincia di Alessandria (di seguito denominata per brevità PROVINCIA), con sede in Piazza della Libertà, 17 – ALESSANDRIA - rappresentata da in qualità di Dirigente della Direzione Viabilità, domiciliato agli effetti del presente atto presso la Provincia di Alessandria,

E

il Comune di (AL) (di seguito denominato per brevità COMUNE), con sede in, - in quest'atto rappresentato da, in qualità di Sindaco, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Municipio.

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" definisce le competenze delle Province e dei Comuni, nonché l'esercizio delle rispettive funzioni;
- la PROVINCIA provvede all'ordinaria cura e manutenzione di tutte le strade provinciali, sia attraverso l'impiego del personale cantoniero, sia attraverso ditte esterne attraverso affidamenti in economia od appalti di lavori, secondo le modalità previste dall'ordinamento;
- gli interventi di manutenzione ordinaria per assicurare la sicurezza minima per l'utenza ricomprendono alcuni servizi peculiari da effettuarsi annualmente per il mantenimento della funzionalità delle strade, principalmente per il mantenimento in buone condizioni di banchine, scarpate stradali e dei fossi laterali durante la stagione estiva attraverso interventi di sfalcio dell'erba, taglio ramaglie, nonché risagomatura e pulizia dei fossi stradali;

BOZZA 18.09.2015

- durante la stagione invernale al fine di garantire la transitabilità delle rete stradale di competenza la PROVINCIA ogni anno svolge puntualmente il servizio di sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio; per l'espletamento di tale servizio si avvale di Ditte dotate della necessaria attrezzatura ed in grado di intervenire tempestivamente ed in tempi non predeterminabili, sotto il controllo e secondo le direttive impartite dal personale della Direzione Viabilità;

- In questi ultimi anni, a causa delle sempre più marcate criticità economiche, si è reso necessario ridurre progressivamente le risorse impegnate per il finanziamento dei servizi per la manutenzione delle strade, atti a garantire il minimo essenziale per la transitabilità del traffico veicolare in sicurezza;

CONSIDERATO CHE

- alcuni Comuni hanno chiesto di poter svolgere in via collaborativa un servizio integrativo di manutenzione ordinaria delle strade all'interno del territorio di competenza, a seconda delle necessità comprensivo anche dello sgombero neve e trattamento antighiaccio per migliorare la transitabilità dei mezzi all'interno del centro urbano, in considerazione di alcune peculiari esigenze territoriali;

- in particolare, il Comune di

- il COMUNE può contribuire a svolgere in modo coordinato alcuni interventi di manutenzione ordinaria sulle strade provinciali ricadenti nel proprio territorio, sia attraverso l'impiego di proprio personale cantoniero, sia mettendo a disposizione Ditte opportunamente attrezzate e appositamente incaricate;

- si rende, pertanto, necessario concordare una disciplina di massima della collaborazione tra gli Enti contraenti per addivenire al miglior servizio di viabilità invernale sulle strade prestabilite, afferenti il territorio comunale;

BOZZA 18.09.2015

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

Le tratte stradali interessate dagli interventi di manutenzione di cui alla presente CONVENZIONE sono contenute in via indicativa nella seguente mappa:

MAPPA LA TROPPIA DEGLI STRADES (CIVILTÀ
DEI PRINCIPALI)

Nel dettaglio le strade interessate, nell'ambito dei rispettivi territori comunali, sono le seguenti:

ART. 3

Il COMUNE potrà procedere, ad integrazione degli interventi di manutenzione effettuati dalla PROVINCIA, all'esecuzione diretta e completa dei sottoelencati lavori di manutenzione ordinaria sui tratti stradali elencati al precedente ART 2, con personale dipendente o attraverso ditte di loro fiducia:

- Manutenzione delle banchine e scarpate stradali mediante taglio dell'erba e delle ramaglie;
- Manutenzione delle scarpate con potatura delle piantumazioni spontanee che si protendono sulla sede stradale;
- Pulitura, risagomatura e mantenimento in buone condizioni di esercizio dei fossi laterali e delle cunette poste a servizio dei muri di sostegno;
- Servizio di sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio;
- Ogni altra attività che durante il periodo di svolgimento dei servizi sopraelencati le parti convengono di eseguire.

Nelle operazioni sopra descritte il COMUNE si impegna a rispettare le seguenti modalità:

SFALCIO ERBA

1. Le operazioni dovranno essere eseguite seguendo la buona tecnica agraria ; lo sfalcio sarà effettuato con idonei mezzi meccanici o decespugliatori a mano ove ne ricorra la necessità.
2. Nell'eseguire le suddette operazioni è di principale importanza che sia posta la massima cura affinché il taglio dell'erba venga eseguito a raso del terreno e comunque a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante erbacee, in tutti i casi le banchine e le pertinenze stradali dovranno essere accuratamente ripulite ed il verde a risulta dovrà

BOZZA 18.09.2015

essere raccolto e trasportato ai centri di raccolta autorizzati. Solo nel caso che lo sfalcio dell'erba venga effettuato con speciali macchine trituratrici e che le ramaglie siano ridotte ad una lunghezza massima di cm 3 è consentito lasciare il verde sul posto purché sia uniformemente distribuito su tutta l'area interessata.

3. Lo sfalcio dovrà preventivamente essere concordato con il Responsabile della Viabilità di zona
4. Le operazioni di sfalcio dovranno riguardare:
 - a le banchine laterali sia a margine del corpo stradale principale che quelle degli svincoli, le operazioni devono essere eseguite in presenza di segnaletica verticale, alberature, recinzioni, barriere metalliche, barriere fonoassorbenti e segnalimiti, per ogni ciglio stradale e per una larghezza che viene fissata in metri 1,00 misurato a partire dal bordo estremo della pavimentazione o della banchina qualora la stessa risultasse libera dalla vegetazione;
 - b le scarpate sia in rilevato che in trincea compresa la sommità e la banchina laterale a piè scarpa, le sponde ed il fondo dei fossi di guardia;
 - c aree particolari, quali quelle interne ai rami di svincolo e alle curve, aree di parcheggio ed aree verdi di pertinenza, il taglio dovrà essere effettuato per una larghezza tale da garantire una buona visibilità pulizia e decoro della zona.

PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA

1. La pulizia delle pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva o il taglio di vegetazione pericolante dovranno essere effettuati mediante idonee attrezzature quali decespugliatori e motoseghe, per diametri arbustivi compresi fra i 4 e i 25 centimetri. Dovranno essere previsti anche la cippatura del fessame, e lo sgombero dell'area in modo da ottenere un'area perfettamente pulita e libera da qualsiasi vegetazione. Tutto il materiale proveniente dal taglio dovrà essere prontamente rimosso dalle pertinenze stradali.

PULIZIA DEL PIANO VIABILE

1. Il piano viabile al termine delle operazioni manutentive dovrà risultare perfettamente sgombero da rifiuti. Eventuali parti di terra dovranno essere asportate dal piano viabile con spazzolatura del fondo e, dove si rendesse necessario, con lavaggio a mezzo di abbondanti getti d'acqua.

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTI-GHIACCIO

1. Il Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio potrà essere svolto da ciascun COMUNE sulle tratte stradali indicate al precedente art. 2, ricomprese nel proprio ambito territoriale, previa comunicazione al Tecnico Provinciale Responsabile del Reparto Stradale di riferimento che potrà indicare differenti modalità di esecuzione di tale servizio.

Di ogni eventuale criticità dovesse verificarsi tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, il COMUNE dovrà dare tempestiva informazione al Tecnico Responsabile del Reparto Stradale di riferimento.

ART. 4 (Responsabilità)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione per tutte le attività nella stessa previste:
- la PROVINCIA autorizza il COMUNE ad operare sulle tratte stradali indicate al precedente art. 2, ricomprese nel proprio ambito territoriale, appartenenti al demanio stradale provinciale;
- il COMUNE garantisce la PROVINCIA contro qualsivoglia danno al patrimonio che a questa possa derivare e la sollevano da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi che discendano dallo svolgimento degli interventi manutentivi qui convenuti;

BOZZA 18.09.2015

- la sorveglianza e la segnaletica per gli Interventi svolti dal COMUNE dovranno essere concordati preventivamente con Il Tecnico Provinciale Responsabile del Reparto Stradale di riferimento.

ART. 5
(Durata ed efficacia)

La stipula della presente convenzione dovrà essere preceduta da una deliberazione approvativa delle Amministrazioni coinvolte.

La presente Convenzione, della durata di anni 2 (due) rinnovabili, è immediatamente efficace e vincolante per le Parti all'atto della sua sottoscrizione.

ART. 6
(Recesso)

La PROVINCIA ed il COMUNE si riservano il diritto di rescissione della presente Convenzione con il preavviso di mesi tre, da comunicarsi all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R.

ART. 7
(Norme finali)

La presente Convenzione raccoglie ed attesta il consenso unanime delle parti. Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegata "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Alessandria

Per il Comune di

Il Dirigente della Direzione Viabilità

il Sindaco

.....